

**ASFO**

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it**CAPITOLATO SPECIALE****ACCORDO QUADRO CON MASSIMO TRE OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI RICAMBI ED ACCESSORI INFORMATICI DI VARIA NATURA DA DESTINARE ALLE POSTAZIONI DI LAVORO PRESENTI NELLE VARIE SEDI DELL'AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE – PERIODO 2 ANNI DA AGGIUDICAZIONE****Art.1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Il presente accordo quadro ha per oggetto la fornitura di ricambi ed accessori di natura informatica da destinare alle postazioni di lavoro presso diverse sedi dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone (di seguito ASFO), con le caratteristiche e le modalità di seguito precisate.

Lo scopo dell'affidamento è rispondere alle necessità dell'ASFO di approvvigionamento di materiale informatico che possano emergere durante il periodo contrattuale e che non sono preventivamente quantificabili.

L'Amministrazione, a fronte di una valutazione di congruità dell'offerta rispetto a quanto richiesto nel presente Capitolato e nel suo Allegato 1 – Specifiche tecniche e modalità di fornitura, si riserva la facoltà di non affidare o di affidare anche parzialmente il servizio.

Art.2 DURATA ACCORDO ED IMPORTO CONTRATTUALE

L'accordo quadro avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data della sua aggiudicazione.

L'importo presunto di aggiudicazione è calcolato, in base allo storico delle forniture dei prodotti d'interesse effettuate presso l'ASFO, in euro 34.500,00 iva esclusa. Tale importo in ogni caso non è da considerarsi come minimo garantito o impegnativo per la scrivente Amministrazione.

L'importo massimo dell'accordo riferito alla fornitura in oggetto è quantificato in euro 39.999,00 iva esclusa.

Il contratto si intenderà esaurito al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale sopra indicato ovvero alla scadenza del limite temporale. L'ASFO si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento per massimo ulteriori dodici mesi fino al raggiungimento di predetto importo.

Si precisa che l'Affidatario dell'accordo quadro non potrà vantare alcun indennizzo nel caso in cui l'ASFO non utilizzi l'intero ammontare o qualora lo si raggiunga prima del termine oppure nel caso in cui non sia stato inviato alcun ordinativo di fornitura.

L'Affidatario dell'accordo quadro è tenuto ad eseguire tutte le forniture ed i servizi che l'ASFO ordinerà prima della data di scadenza dell'accordo quadro, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità.

L'ASFO potrà avvalersi delle opzioni sotto indicate, che daranno origine a fase eventuali dell'accordo quadro:

1. risolvere l'accordo con l'Operatore Economico che non partecipi a tre rilanci competitivi nell'arco di un anno;
2. nel caso in cui l'Operatore Economico rinunci alla proroga o nel caso di risoluzione dell'accordo, selezionare un altro Operatore Economico tra quelli che hanno presentato un'offerta ritenuta idonea in fase di selezione;
3. prorogare unilateralmente la durata dell'accordo nelle more dell'espletamento di una nuova procedura selettiva per il tempo strettamente necessario all'individuazione di nuovi fornitori. In tali casi l'Affidatario dell'accordo quadro è tenuto alla prosecuzione del rapporto alle condizioni originarie o migliorative già pattuite.

Art.3 CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO QUADRO, AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI

L'accordo quadro sarà sottoscritto con massimo tre operatori economici.

A discrezione dell'ASFO gli appalti specifici saranno affidati nel seguente modo:

- 1) per quanto riguarda il **primo** appalto specifico dall'inizio del contratto, esso sarà affidato al sottoscrittore dell'accordo che ha presentato la migliore offerta in sede di selezione iniziale;
- 2) con riguardo ai successivi appalti specifici:
 - a) per i beni compresi nell'Allegato 1, agli Operatori Economici sottoscrittori dell'accordo potrà essere richiesto un rilancio competitivo sull'offerta fatta in sede di selezione riferita ai prodotti oggetto del singolo ordinativo di fornitura, richiedendo altresì il termine di consegna del materiale. Tale modalità è prevista in funzione della variabilità dei prezzi dei beni oggetto della presente procedura. L'Amministrazione indicherà i termini tecnici o economici oggetto di rilancio. Tutti gli altri elementi rimarranno invariati. Il rilancio dovrà essere inoltrato attraverso lo stesso canale di invio della richiesta entro cinque giorni lavorativi dalla data di inoltro o diversa maggiore scadenza stabilita dall'Amministrazione. Le modalità di rilancio competitivo verranno decise dall'Amministrazione compatibilmente con la normativa vigente. La migliore offerta a seguito di rilancio sarà valutata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione dal referente della procedura tenendo conto dell'economicità della fornitura, dei tempi di consegna di volta in volta richiesti in funzione delle necessità dell'Amministrazione e delle caratteristiche prestazionali dei beni.

Le marche e i modelli riportati nell'Allegato 1 sono da ritenersi altresì criterio di preferenza, ferma restando l'indicazione specifica di quei prodotti per cui sono espressamente richiesti marche e modelli determinati, in ragione della loro compatibilità col parco attrezzature aziendale e della necessità di garantire omogeneità nei processi manutentivi.

Il rilancio competitivo s'intende applicabile ad ogni ordinativo di fornitura escluso il primo, il quale deve obbligatoriamente essere aggiudicato ai prezzi offerti in fase di selezione iniziale.

Per motivazioni d'urgenza l'Amministrazione si riserva di affidare la singola fornitura direttamente, a seguito di richiesta di quotazione, all'Operatore Economico sottoscrittore dell'accordo che ha formulato la migliore offerta in sede di selezione iniziale.

Qualora l’Affidatario della singola fornitura, per cause sopravvenute, non sia in grado di reperire in tutto o in parte il materiale oggetto dell’appalto specifico o non sia in grado in tutto o in parte di rispettare i termini di consegna precedentemente concordati, deve darne comunicazione all’Amministrazione entro cinque giorni lavorativi dall’invio della richiesta di singola fornitura. L’Amministrazione si potrà rivolgere così all’Operatore Economico sottoscrittore dell’accordo risultato secondo miglior offerente in sede di rilancio competitivo o secondo posizionato in fase di selezione nel caso di richiesta urgente.

- b) per prodotti della stessa categoria merceologica non compresi nell’Allegato 1 l’Amministrazione potrà richiedere un rilancio competitivo speciale per insieme di prodotti e per quantità definite. In questo rilancio competitivo potranno essere definiti dei criteri di valutazione specifici. Le condizioni varranno solo per la specifica fornitura oggetto di rilancio;

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso all’approvvigionamento del materiale di cui necessita, anche se rientrante tra i prodotti di cui all’Allegato 1 o appartenente alla medesima categoria merceologica, al di fuori dell’ambito dell’accordo quadro, motivando il ricorso a tale opzione. Tale facoltà è prevista anche qualora l’esito del rilancio competitivo risulti svantaggioso per l’ASFO rispetto alle condizioni medie del mercato, con riferimento al prezzo concordato. La presente modalità è da ritenersi applicabile in via residuale.

L’offerta presentata in sede di selezione degli operatori economici per la sottoscrizione dell’accordo quadro non è modificabile se non in sede di rilancio competitivo.

Art.4 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BENI E MODALITÀ DI FORNITURA

La fornitura dovrà essere resa come da condizioni descritte nel presente Capitolato Speciale e nell’Allegato 1 – Specifiche tecniche e modalità di fornitura. Tali specifiche tecniche sono da intendersi come condizioni minime essenziali.

Non si riterranno applicabili le condizioni del Fornitore che siano peggiorative, contrastanti o contrarie a quelle qui esposte.

Nel corso del periodo contrattuale saranno richiesti all’Affidatario un numero non preventivamente determinato di ordinativi di fornitura dei prodotti indicati nell’Allegato 1, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di richiedere anche prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica ma non compresi nel predetto Allegato.

Le consegne saranno effettuate durante il normale orario di lavoro. Nel caso in cui i tempi di consegna non venissero rispettati per più di due volte anche non consecutive nell’arco del periodo contrattuale senza che l’Affidatario abbia rilasciato valide giustificazioni espressamente accettate dall’Amministrazione, essa procederà alla risoluzione del contratto col singolo Contraente, riconoscendo i corrispettivi per le forniture fino a quel momento effettuate correttamente.

A seguito della risoluzione, l’Operatore Economico risultato inizialmente secondo in fase di selezione, risulterà il primo classificato con conseguente scorrimento del terzo Concorrente alla seconda posizione. L’Amministrazione avrà la facoltà di selezionare un terzo Operatore Economico attingendo dall’elenco dei partecipanti alla fase di selezione.

La merce dovrà essere conforme a quanto ordinato dall’Amministrazione e dovrà essere consegnata in perfette condizioni. Non si accettano prodotti usati, di seconda mano o rigenerati.

Alla consegna del materiale, l’Affidatario dovrà emettere un documento di trasporto che di minima, se non diversamente motivato, dovrà contenere le seguenti informazioni, individuabili in modo chiaro:

- dati identificativi del materiale (marca, modello, quantità, etc.);
- data di avvenuta consegna;
- luogo di destinazione del materiale e nominativo del referente della procedura.

Il materiale dovrà essere coperto da garanzia che decorrerà dalla data di consegna e avrà durata minima prevista dalla legge.

Art. 5 VARIAZIONE NELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE

Si precisa che l’elenco dei prodotti e le relative condizioni di fornitura riportati negli articoli precedenti e nell’Allegato 1 si riferiscono alle necessità rilevate al momento della presente richiesta d’offerta.

Nel corso dell’esecuzione del contratto, la tipologia e l’entità dei prodotti nonché le condizioni di fornitura richieste potrebbero subire delle variazioni anche a seguito di mutate esigenze organizzative e funzionali correlate con l’attività dell’ASFO. Conseguentemente e a seguito di formale richiesta della stessa, l’Affidatario si impegna a negoziare le nuove condizioni contrattuali.

Le variazioni sono ammesse nei limiti stabiliti dall’art. 106 D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii..

Il servizio oggetto del presente Capitolato potrà inoltre essere modificato in caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione Friuli Venezia Giulia, o di modifiche organizzative o dell’ambito di competenza di quest’Amministrazione.

Art. 6 CONTROLLO DI QUANTITÀ E QUALITÀ

L’Amministrazione, tramite i propri incaricati e con la piena collaborazione dell’Aggiudicatario, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli circa la qualità e funzionalità dell’attività svolta, anche attraverso la richiesta di report di monitoraggio.

L’esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell’esecuzione della fornitura non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi nell’atto dei controlli sopra citati.

Art. 7 PRESCRIZIONI INERENTI IL PERSONALE

L’esecuzione delle attività aggiudicate deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. Tutto il personale impiegato dovrà essere informato e formato in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro come stabilito dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni.

Si allega al presente Capitolato il documento “Note informative sui Rischi Aziendali”, contenente le informazioni sui principali rischi presenti in Azienda e le indicazioni integrative di tipo preventivo per le imprese appaltatrici che vi operano. Si segnala in proposito che il servizio preposto a fornire tutte le indicazioni utili per lo svolgimento delle attività secondo le disposizioni

vigenti in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) è il Servizio di Prevenzione-Protezione Aziendale contattabile ai recapiti telefonici 0434/399503 e 398677.

Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi degli oneri per la sicurezza specifici propri dell'attività della Ditta aggiudicataria (oneri di sicurezza aziendali).

Considerato che l'attività oggetto del presente Capitolato consiste esclusivamente nella mera consegna di materiale, non si ritiene necessaria la valutazione dei rischi interferenziali. L'eventuale sopravvenuta esigenza di interventi in loco comporterà la redazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.

L'Affidatario impiegherà personale dipendente di sicura moralità che dovrà mantenere nell'esecuzione delle attività oggetto dell'accordo quadro un contegno irreprensibile e decoroso e sarà tenuto ad osservare tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari. La Ditta aggiudicataria trasmetterà per iscritto l'elenco aggiornato dei nominativi del personale addetto al servizio, con l'indicazione completa delle generalità, delle qualifiche, delle mansioni ricoperte e si impegna a mantenere lo stesso personale per tutta la durata contrattuale; ogni variazione di personale deve essere comunicata alla S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie. La Ditta è unica ed esclusiva responsabile nei confronti del personale dipendente nell'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che le attività vengano prestate nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza igienico-sanitaria, ecc.

Art.8 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Operatore Economico, con la sottoscrizione del presente affidamento, si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'ASFO che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa ASFO nei confronti della medesima Impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della ASFO, approvato con il decreto n. 50 del 30/1/2015 ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine l'Operatore Economico dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. e si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

Il Codice di comportamento è in ogni caso pubblicato sul sito internet aziendale:

https://asfo.sanita.fvg.it/export/sites/aas5/it/amministrazione_trasparente/allegati/codice_di_comportamento_AAS5.pdf

Art. 9 CAUZIONE DEFINITIVA

Data la natura di mera fornitura del presente accordo quadro e non potendosi determinare preventivamente l'importo complessivo spettante a ciascun Operatore Economico sottoscrittore del suddetto, ai sensi del comma 11 art. 103 D.Lgs. 50/2016 si esonerano gli Aggiudicatari dalla costituzione della garanzia definitiva di cui al predetto articolo.

Tale esonero è giustificato dall'impegno da parte degli Operatori Economici sottoscrittori dell'accordo ad accordare una percentuale di sconto non inferiore all'1% da applicarsi obbligatoriamente al primo appalto specifico aggiudicato a ciascuna Ditta aggiudicataria.

Art. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I prezzi offerti in sede di selezione, quelli derivanti dagli sconti a listini, nonché quelli risultanti dal rilancio competitivo si intenderanno come remunerativi per l'Affidatario e pertanto comprensivi di ogni onere di natura fiscale ad esclusione dell'IVA che dovrà essere addebitata in fattura a norma di legge.

Le forniture effettuate dovranno essere fatturate alla loro regolare ultimazione e riportate in documenti fiscali (fatture elettroniche).

Ai fini dell'autorizzazione all'emissione della fattura la Ditta dovrà presentare un documento di trasporto contestualmente alla consegna del materiale.

La presentazione dei documenti richiesti a corredo delle fatture costituirà condizione necessaria alla liquidazione delle stesse: la carenza anche di uno solo di essi comporterà la sospensione dei termini di pagamento che riprenderanno a decorrere solo dalla loro regolare produzione.

Le fatture elettroniche emesse (Codice Univoco Ufficio: UFO2ET) sono soggette alla normativa dello "split payment" e verranno liquidate dopo l'accertata regolare esecuzione da parte del tecnico preposto e pagate con mandato della Tesoreria dell'ASFO entro 30 (ternta) giorni decorrenti dal ricevimento delle stesse.

Qualora si verificassero contestazioni, il termine di pagamento rimarrà sospeso fino alla definizione della pendenza.

Art. 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n°136 del 13 agosto 2010.

Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 3 comma 8 della legge n°136 del 13 agosto 2010 e art. 1456 c.c., il presente contratto dovrà considerarsi risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Art. 12 PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Affidatario è responsabile di assicurare la continuità delle attività oggetto del presente Capitolato.

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente documento e relativi allegati, l'Amministrazione applicherà una penale per ogni infrazione relativa all'esecuzione dell'affidamento rispetto alle modalità ed ai tempi o alle condizioni d'offerta.

Il Responsabile Unico del Procedimento invierà al Fornitore una formale contestazione scritta assegnandogli un tempo non inferiore a tre giorni per poter presentare le proprie controdeduzioni.

Fatti salvi gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e dal presente Capitolato e relativi Allegati, in caso di ritardo nella fornitura, l'importo della penale è calcolato in misura giornaliera ed è compreso tra lo 0,3% e l'1% dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Sono in ogni caso fatte salve le azioni per il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo.

Si precisa che per stabilire la decorrenza del ritardo farà fede la data e l'ora di trasmissione dell'ordinativo.

Le suddette penali verranno comunicate all'Aggiudicatario e recuperate dalle somme spettanti per le prestazioni eseguite.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del contratto, senza preavviso e con effetto immediato, in presenza di uno dei seguenti casi:

1. per esigenze organizzative, o in attuazione di disposizioni nazionali o regionali o per cause straordinaria di forza maggiore, o per eventi non oggettivamente preventivabili in sede di gara, nel qual caso la Ditta aggiudicataria non potrà avanzare diritti, pretese e/o richiesta di indennizzo dovute a qualsiasi titolo;
2. qualora l'Affidatario non concluda le prestazioni richieste entro cinque giorni dalla diffida formale ad adempierle, fatti salvi i danni ulteriori;
3. a seguito di due formali contestazioni nel periodo contrattuale di mancato rispetto dei tempi di consegna;
4. a seguito di due formali applicazioni di penalità nell'arco di un anno;
5. per sospensione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata e liquidazione del Fornitore;
6. per successione, cessione o subappalto non autorizzati da questa Amministrazione.

L'enumerazione non è esaustiva. L'Amministrazione si riserva pertanto il diritto di chiedere la risoluzione del contratto in ogni caso consentito dalla legge.

L'Amministrazione procederà inoltre alla risoluzione contrattuale in danno dell'Aggiudicatario nel caso:

1. di violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 7 del presente capitolato;

L'ASFO, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

2. di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Azienda ai sensi degli artt. 2, 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, per quanto compatibili;
3. di inottemperanza delle disposizioni contenute nell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i..

Con la risoluzione del contratto l'Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi il contratto ricorrendo ad un'altra Ditta tra quelle che hanno presentato l'offerta in sede di selezione o, in assenza, secondo le procedure concorsuali previste in caso d'urgenza e nei casi previsti in danno della Ditta inadempiente e applicando le eventuali penali previste, fatti salvi i danni ulteriori.

Alla Ditta inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minor spesa nulla competerà alla Ditta medesima.

Art. 13 CLAUSOLA DI RECESSO

Si richiama in materia di recesso dal contratto l'art. 109 D.Lgs. n°50 del 18.04.2016 e s.m.i..

Art. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria, è competente il foro di Pordenone.

ART. 15 SUCCESSIONE, CESSIONE E FALLIMENTO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

In caso di successione, cessione o cambio di ragione sociale della Ditta Aggiudicataria, l'Appaltatore ed i suoi aventi causa sono tenuti a garantire la continuità dell'appalto; in tali casi è facoltà dell'Amministrazione dichiarare sciolto il contratto.

La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni contrattuali, siano esse economiche che di modalità di espletamento del servizio, salvo che queste non risultino più vantaggiose per l'ASFO e vengano pertanto espressamente accettate dalla stessa. In caso di fallimento dell'Affidatario il contratto sarà risolto, salve le ragioni di indennizzo dell'ASFO. In tal caso, per l'affidamento del completamento del contratto, l'Amministrazione avrà facoltà di affidare a terzi i lavori ed il servizio in argomento, ricorrendo al soggetto secondo nella graduatoria di aggiudicazione o, in assenza, al soggetto individuato secondo le procedure previste in caso d'urgenza.

ART. 16 GARANZIE E RESPONSABILITÀ

Con l'accettazione dell'appalto, l'Aggiudicatario:

- assumerà ogni responsabilità per infortuni e danni a persone, cose e locali, arrecati all'ASFO o a terzi per fatto dell'aggiudicatario stesso o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti col presente accordo quadro;

- si impegnerà ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazione sociale e prevenzione degli infortuni, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi e garantendo ai propri dipendenti occupati nei lavori di cui al presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro rispettivamente applicabili alla data, categoria e località in cui si svolgono i lavori.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CONCORRENTE

Come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla ulteriore normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l'ASFO tratterà i dati personali delle persone fisiche che rappresentano la Ditta che partecipa alla procedura di affidamento del servizio unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto d'appalto.

Il conseguente trattamento di dati personali avverrà con le modalità indicate nel modulo di informazione sul trattamento dei dati personali che l'Operatore Economico dichiara di aver ricevuto in allegato alla procedura.

ART. 17-bis TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER CONTO DEL TITOLARE

Qualora la Ditta appaltatrice per svolgere il servizio oggetto del presente capitolato debba trattare dati personali dei quali è titolare l'ASFO, questa sarà designata, limitatamente al trattamento eseguito per conto del Titolare, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

L'ASFO, Titolare del trattamento dei dati personali, provvederà con atto successivo e previa valutazione dell'impatto ex art. 35 del Regolamento UE 2016/679, a designare quale Responsabile del trattamento la Ditta appaltatrice, fornendole le istruzioni in merito, con particolare riguardo alle modalità, durata, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del Titolare e del Responsabile del trattamento a cui la stessa dovrà attenersi nell'esecuzione dei trattamenti di dati personali in per conto del Titolare.

ART. 17-ter MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Affidatario dichiara espressamente con la sottoscrizione dell'accordo quadro di assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento di dati personali conseguente l'affidamento del servizio soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti e il mantenimento di un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione del diritto alla protezione dei dati personali, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito; la verifica della sussistenza di tali misure è condizione essenziale per l'aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente Capitolato.

La Ditta appaltatrice assicura di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie ad eseguire le operazioni di verifica previste dall'art. 28 lettera "h" del Regolamento UE 2016/679, i cui esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga del servizio oggetto del presente capitolato.

La Ditta appaltatrice, si obbliga a comunicare senza ritardo al Titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli

articoli 33 e 34 del Regolamento Ue 2016/679 ed a seguire le istruzioni operative da questo specificatamente impartire.

ART. 18 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale e nelle Norme di Partecipazione allegate, si rinvia alle disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

INFORMAZIONI

Si comunica che:

- il Direttore della S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie dell'ASFO è l'ing. Maurizio Rizzetto;
- lo stesso ing. Maurizio Rizzetto è Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto;
- il referente tecnico-operativo della S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie per il presente accordo quadro è il sig. Sandro Amadio (tel 329 2106667; email sandro.amadio@asfo.sanita.fvg.it);
- il referente per la pratica amministrativa è il sig. Michele Marson (tel 0434 398 604; email michele.marson@asfo.sanita.fvg.it).

L'impresa concorrente dichiara di aver esaminato tutte le clausole nel presente Capitolato, le Norme di partecipazione e l'Allegato 1, di averne compreso la portata e gli effetti e di approvarne il contenuto, senza riserva alcuna.

Dichiara inoltre di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole previste dal presente Capitolato: ART.2 (Durata accordo ed importo contrattuale); ART. 10 (Fatturazione e pagamento); ART.12 (Penalità e risoluzione del contratto); ART.14 (Definizione delle controversie).

PER ACCETTAZIONE

Firma digitale del Legale Rappresentante